REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

giunta regionale

Delibera n° 336

Estratto del processo verbale della seduta del

11 marzo 2022

oggetto:

LR 21/2019, ART 30 E ART 31. DECRETO N 13 DEL 14 FEBBRAIO 2022 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE AVENTE AD OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 E DOCUMENTI CORRELATI. ADOZIONE", CONTENENTE ALTRESÌ, TRA GLI ALLEGATI, ANCHE IL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*	*presente*
Riccardo RICCARDI	*Vice Presidente*	*presente*
Sergio Emidio BINI	*Assessore*	*presente*
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*
Tiziana GIBELLI	*Assessore*	*presente*
Graziano PIZZIMENTI	*Assessore*	*presente*
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*	*presente*
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*
Barbara ZILLI	*Assessore*	*presente*

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti gli articoli 29 e 30 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) che, nel prevedere disposizioni speciali per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province, dispongono:

- il trasferimento in capo alla Regione a far data dall'1 luglio 2020 delle funzioni precedentemente esercitate dalle Unioni indicate all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
- istituiscono, con operatività dall'1 luglio 2020, quattro Enti di decentramento regionale (EDR) il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle soppresse Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, configurandoli quali enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione:
- affidano ai Commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale la cura di tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR fino alla nomina degli organi degli EDR;

Visto l'articolo 31 della medesima legge sopra citata laddove precisa che le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sugli EDR sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e, in particolare, l'articolo 2 secondo cui la Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011, conformemente a quanto previsto dalla legge medesima, nei termini indicati per le Regioni a Statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come modificato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto in particolare l'articolo 18-bis, del succitato decreto legislativo 118/2011 il quale prevede che:
- al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
- le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali presentano il Piano degli indicatori entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;
- il Piano degli indicatori è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica e viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito»;
- il sistema comune di indicatori di risultato è definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 punto 4.3 di cui al decreto legislativo 118/2011, che disciplina il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (Mef) del 9 dicembre 2015 "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di loro organismi ed enti strumentali";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468, che individua il dott. Augusto Viola quale Commissario straordinario dell'EDR di Udine a far data dall'1 luglio 2020 e fino alla nomina degli organi dell'Ente medesimo;

Richiamato altresì il decreto n. 13 del 14 febbraio 2022 del Commissario straordinario dell'Ente di decentramento regionale suddetto, di adozione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio trasmesso alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale e acquisito al protocollo della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. AALL-DOP-2022-0006833 del 15 febbraio 2022;

Evidenziato che il succitato decreto 13/2022 contiene negli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, anche il "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" dell'Ente di decentramento di Udine, redatto secondo il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, per l'approvazione da parte della Giunta regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso sul bilancio suddetto dall'Organo di Revisione e allegato al decreto sopraccitato;

Evidenziato che il Servizio partecipazioni regionali della Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 2312/P del 1° marzo 2022, acquisita al protocollo della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione con n. AAL-DOP-2022-0010156-A-A del 1° marzo 2022, visto anche il parere del Revisore e non riscontrando elementi ostativi all'approvazione, ha espresso parere favorevole sul documento suddetto ricordando:

- che il Piano degli indicatori va pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché trasmesso alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) secondo tempi e modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016.
- gli obblighi di pubblicazione, stabiliti dall'art. 29 del d.lgs. n. 33 del 2013, del bilancio preventivo e dei documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione, nonché dei dati relativi alle entrate ed alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo, secondo lo schema definito con DPCM 22/09/2014;

Ritenuto che i contenuti dei provvedimenti in esame siano coerenti con gli indirizzi generali dell'Amministrazione regionale;

Richiamata, la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1990 con cui è stato approvato il decreto n. 1237 del 13 dicembre 2021 del Commissario straordinario di Udine, di adozione dell'esercizio provvisorio 2022 - art. 43 d.lgs 118/2011;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024", la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 "Legge di stabilità 2022" e la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 25 "Bilancio di previsione per gli anni 2022 -2024";

Ritenuto, pertanto, di approvare il decreto n. 13 del 14 febbraio 2022 del Commissario straordinario dell'Ente di decentramento regionale di Udine avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e documenti correlati. Adozione";

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2 e 31, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 è approvato il decreto n. 13 del 14 febbraio 2022 del Commissario straordinario dell'Ente di decentramento regionale di Udine avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e documenti correlati. Adozione", contenente altresì, tra gli allegati, anche il "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio".

2. L'EDR è tenuto ad adempiere agli gli obblighi di pubblicazione, stabiliti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013, del bilancio preventivo e dei documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione, nonché dei dati relativi alle entrate ed alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo, secondo lo schema definito con DPCM 22/09/2014.

3. L'EDR è tenuto a pubblicare il Piano degli Indicatori sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché a trasmetterlo alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) secondo tempi e modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE